



ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI



16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE
via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE
C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051
e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it
www.icsangiovanni.edu.it



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Tra

L’Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste, rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Carmela Testa, nata il 01/01/1969, , domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste, sito in Via dei Cunicoli n° 8,

e

il dott. Baldassi Giulio nato il 27/04/1987,

- **VISTO** il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
- **VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;
- **VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
- **VISTA** la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
- **VISTO** l’art. 39 bis, del D.L. 09 agosto 2022, n° 115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n° 142 (c.d. Decreto aiuti-bis”);
- **VISTA** la nota 46445 Miur del 04/10/2022 e considerata la necessità di continuare a fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali,
- **VISTA** la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, non potendo affidare direttamente il servizio al personale interno, come da previsione ministeriale;
- **TENUTO CONTO** che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016;
- **VISTE** le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **PRECISATO** altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **TENUTO CONTO** che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto, non potendo sfruttare le professionalità interne all’Istituto;
- **CONSIDERATA** la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;

- **VISTA** la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” per l’emergenza epidemiologica in atto, che si considera facente parte integrante del presente Avviso e i cui requisiti richiamati risultano essenziali;
- **TENUTO CONTO** che ai sensi dell’art. 4 della legge 30/2003 (confermato dall’art. 6 e dal decreto attuativo 10/09/2003 n. 276) tale prestazione rientra nella disciplina del rapporto di collaborazione occasionale;
- **VISTO** che a seguito dell’avviso di selezione emesso con nota prot. 3120 del 05.10.2022 è stata individuata la Commissione Esaminatrice con nota prot. 3462 del 28.10.2022;
- **VISTO** che la Commissione ha individuato il personale aggiudicatario come da verbale N. prot. 3466 del 28/10/2022.
- **VISTA** la pubblicazione della graduatoria come da prot. 3471 del 28.10.2022

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per il periodo fino al **30/06/2023**.

Art. 1

Il contrattista, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito “curriculum vitae” depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera educativo professionale consistente in attività di supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e al personale dell’Istituto per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, da tenersi per un numero di 34 ore, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti.

Il contrattista s’impegna ad organizzare le attività sulla scorta delle esigenze degli alunni, delle famiglie e del personale, in orario antimeridiano e pomeridiano.

Il contrattista si impegna a produrre opportuna relazione delle attività svolte e a confrontarsi con la Dirigente scolastica in merito ad eventuali criticità riscontrate.

Il contrattista s’impegna a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo citato in premessa con il personale scolastico e con gli alunni e i loro familiari.

Art. 2

L’Istituto Comprensivo San Giovanni, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal contrattista, si impegna a corrispondere un **compenso omnicomprensivo pari ad € 2.278,50 per 60 (sessanta) ore, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti.**

Art. 3

Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di relazione sull’attività svolta, patto di integrità debitamente sottoscritto, emissione fattura elettronica, tracciabilità dei flussi finanziari e verifica della regolarità contributiva o relativa dichiarazione di esenzione.

Art. 4

Il contrattista si impegna a rispettare tutte le condizioni elencate nell’avviso di selezione che ha dato origine al presente contratto. Il contrattista si impegna ad accettare eventuale proroga ove il Ministero dell’Istruzione eroghi ulteriori fondi ad integrazione.

Art. 5

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 7

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L'Istituto dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo PEC, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 9

In caso di controversie il Foro competente è quello dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante "le regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste, legalmente rappresentato dalla Dirigente scolastica Carmela Testa.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 11

Il Dott. Baldassi Giulio dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, a norma dell'art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (GU n.129 del 4-6- 2013).

Art. 12

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Firma per accettazione
Dott. Baldassi Giulio

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa